

Sentenza: n. 191 del 3 luglio 2017 (deposito del 14 luglio 2017)

Materia: pubblico impiego, ordinamento civile, coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: articoli 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, e, per le province autonome, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, in tema di "tutela della salute" e "organizzazione", l'art. 116 e il principio di leale collaborazione, gli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione in materia di sanità, di finanza pubblica, regionale e provinciale.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano; Provincia autonoma di Trento, Regione Veneto

Oggetto: art 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))

Esito:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alla norme di attuazione; all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento;

5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera c, della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento;

6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

9) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

10) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La disposizione impugnata prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge n. 208 del 2015, applicabile anche alle amministrazioni regionali, prevedeva che fossero resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, «come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa». La stessa disponeva, inoltre, che alla data della sua entrata in vigore – 1 gennaio 2016 – vi fosse la cessazione di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e prima dell'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2016) a copertura dei posti dirigenziali resi indisponibili.

Le Province autonome di Trento e Bolzano pur ritenendo che la normativa oggetto del ricorso non si applichi nei loro confronti per effetto della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 992, della legge 208/2015 lamentano che la previsione impugnata limiti arbitrariamente la facoltà di reclutare i dirigenti, con lesione delle competenze normative provinciali in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto di autonomia), o della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, attribuita dall'art. 117, quarto comma, Cost., ove il precetto costituzionale accordi un'autonomia più ampia.

La legislazione statale detterebbe norme «di carattere preciso e specifico», in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che non consente l'immediata applicazione delle norme emanate dal legislatore statale.

Quanto alla cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali, la Provincia autonoma di Trento ravvisa anche il contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). La cessazione di diritto, comminata dalla norma, precluderebbe in maniera irragionevole alla pubblica amministrazione provinciale la possibilità di valutare autonomamente l'efficienza del personale reclutato.

La Regione Veneto censura tale disciplina per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa, difatti, non potrebbe essere annoverata tra gli interventi statali rivolti al coordinamento della finanza pubblica, poiché non produce effetti di sorta sui saldi di finanza pubblica, e presenta un carattere *«puntuale ed esaustivo, che non lascia alcuno spazio aperto all'autonomia regionale, perché definisce uno specifico arco temporale di applicazione, precise categorie dirigenziali incluse ed escluse, puntuali conseguenze sui rapporti già in essere»*, in contrasto con le caratteristiche dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Sarebbe violato anche l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché la disposizione impugnata inciderebbe indebitamente sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa», di competenza residuale delle Regioni, comprensiva della disciplina dei profili pubblicistico-organizzativi.

La Regione ricorrente deduce anche la violazione degli artt. 5 e 120 Cost., espressivi del principio di leale collaborazione, argomentando che la disciplina impugnata, pur determinando un'interferenza con le competenze regionali, *«evidentemente non risolvibile con il mero criterio della prevalenza del legislatore statale»*, non prevede alcuna forma di «raccordo» con le Regioni. Tale mancanza di raccordo determinerebbe anche un contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione.

La normativa in esame contrasterebbe altresì con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto del contratto per i dirigenti assunti dopo il 15 ottobre 2015 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, in violazione del legittimo affidamento riposto dai dirigenti, tutelato dall'art. 3 Cost., e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Il contrasto con i parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni si rifletterebbe sull'autonomia organizzativa della Regione e perciò ridonderebbe *«in una lesione delle competenze regionali di cui agli artt. 117, III e IV comma, e 118 Cost.»*.

Sebbene la norma in questione sia stata abrogata dall'art 25 comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, la Corte rileva che la stessa ha avuto applicazione per un arco temporale rilevante dal 1° gennaio 2016 fino a giugno 2017. La Corte, pertanto, afferma che la questione di legittimità è fondata in riferimento all'art 117, quarto comma, Cost. in quanto i profili pubblico organizzativi dell'impiego pubblico regionale *«rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione»*, entro cui si collocano anche le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 149/2012, n. 310/2011 e n. 324/2010) il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105/2013) e la durata degli stessi. In tale contesto, dunque, il legislatore statale può intervenire solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (sentenza n. 105 del 2013).

La Corte evidenzia come la disciplina in esame racchiude previsioni quanto mai dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti e incide direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali, aspetti devoluti alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. *«La norma impugnata, circoscritta a un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, non rappresenta espressione della competenza statale a fissare i principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome.»*

La Regione Veneto ha impugnato anche l'articolo 1, comma 228, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui *«blocca, per il biennio 2017-2018, la possibilità per le Regioni e gli enti locali "virtuosi" di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato prescindendo dal limite del 25% del personale cessato nell'anno precedente»*. Secondo la Regione ricorrente la disciplina censurata confliggerebbe con il principio di ragionevolezza, di proporzionalità, di congruenza e con il buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) e imporrebbe una misura ispirata ad un arbitrario automatismo, non giustificata dall'esigenza di riassorbire il personale riallocato degli enti di area vasta. Sarebbero violati anche gli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., sul presupposto che l'intervento normativo in discussione limiti l'autonomia organizzativa di una Regione "virtuosa".

La questione non è fondata. La norma impugnata si inserisce in un contesto di misure volte a limitare la spesa relativa al personale degli enti territoriali. Per ragioni di coordinamento finanziario ben può il legislatore statale imporre in via transitoria agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, atti a contenere il tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti (sentenza n. 36/2004).

Come traspare anche dai dati contabili acquisiti nel corso dei lavori parlamentari, la norma impugnata incide su un aggregato rilevante della spesa corrente, che si identifica nella spesa per il personale, voce di importanza strategica, nelle sue molteplici componenti, per l'attuazione del patto di stabilità interno (sentenza n. 169/2007). La disciplina prefigurata dal legislatore reca principi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti che la giurisprudenza della Corte ha individuato per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale (sentenza n. 218/2015). Quanto al paventato trattamento deteriore degli enti "virtuosi", la Corte ha osservato che il carattere generale degli interventi di riordino impone una disciplina uniforme e che questa disciplina, di per sé priva di intenti premiali o punitivi, non può essere diversamente calibrata in ragione di presunte specificità territoriali (sentenze n. 176 e n. 159 del 2016).

Riguardo alle altre questioni sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di procedere, la Corte precisa che la clausola di salvaguardia enunciata dall'art 1, comma 992, della citata legge n. 208 del 2015 ha una portata generale ed impone il rispetto delle prerogative statutarie, sia sostanziali che procedurali, degli enti dotati di autonomia speciale. La Corte ricorda di aver già chiarito in precedenza, che le autonomie speciali, nonostante siano titolari di autonomia finanziaria, devono comunque assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di garantire la sostenibilità del sistema nel quale esse stesse sono incluse. Con riguardo alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono le stesse norme di attuazione, in particolare l'art 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 a porre a carico degli enti autonomi un generale obbligo di adeguamento a *«principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato il cui mancato rispetto costituisce vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali o provinciali»*. La norma così formulata, quindi, obbliga gli enti in questione a conformarsi ai medesimi vincoli o nell'esercizio di proprie competenze legislative (art 2 d.lgs. n. 266 del 1992, richiamato dall'art 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972) o secondo modalità procedurali dominate dal principio consensualistico.

Relativamente alla disposizione impugnata prevista dall'articolo 1 comma 236 della legge 208 del 2015 in virtù del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbero potuto superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e avrebbero dovuto subire una automatica riduzione, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale che avrebbe potuto essere reclutato alla stregua della normativa vigente, la Corte esclude la cessazione della materia del contendere a seguito dell'abrogazione della norma in questione ed afferma l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento agli articoli 8, n. 1 e 16 dello statuto di autonomia, articolo 3 della legge costituzionale n. 3/2001 ed articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto la materia, avente ad oggetto i limiti ai trattamenti accessori, è riconducibile ai principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica. La Corte esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della norma in questione stante la piena operatività della clausola di salvaguardia per effetto dell'assenza di disposizioni specificatamente indirizzate alle Province autonome ed afferma la sussistenza dell'obbligo di adeguamento delle Province, nei limiti e con le modalità tracciate dalla normativa statutaria e attuativa dello statuto (materia inerente la competenza concorrente delle autonomie speciali sent. n. 61 del 2014).

Con riguardo all'articolo 1 commi 505, 510, 512, 515, 516, 517, 518, 548 e 549 della legge 208 del 2015, finalizzato alla razionalizzazione ed alla trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche, la Corte afferma che le questioni di legittimità per violazione della competenza legislativa primaria ex articolo 8, n. 1 e della potestà amministrativa (Provincia di Bolzano) ex articolo 16 dello statuto, nonché dell'articolo 117, quarto comma, Cost. non sono fondate ritenendo corretta la premessa a sostegno dei ricorsi secondo cui le norme denunciate non si applicano per effetto della clausola di salvaguardia. La Corte, richiama la propria giurisprudenza consolidata chiarendo che la disciplina della razionalizzazione e della centralizzazione degli acquisti, pur diversamente modulata nel volgere degli anni, non supera «i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale» e finalizzato al contenimento della spesa (sentenza n. 417/2005 e sentenza n. 162/2007). Tale disciplina, difatti, incide «sulla spesa pubblica ai fini del conseguimento di obiettivi di risparmio» (sentenza n. 124/2015) e, nel perseguire obiettivi di trasparenza e di riduzione dei costi, lascia inalterato «il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta» (sentenza n. 152/2015). La Corte esclude, pertanto, l'immediata applicabilità alle Province autonome delle norme in questione ed afferma la permanenza in capo alle ricorrenti dell'obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale.

Con riguardo alla lamentata violazione del principio di parità linguistica (articoli 99 e 100 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione d.P.R. 574 del 1988) formulata dalla Provincia di Bolzano relativamente all'articolo 1, commi 512, 515, 516, 517, 548 e 549, della legge n. 208/2015, la Corte ha ritenuto non fondata la censura in quanto le finalità di razionalizzazione e trasparenza, sottese alla disciplina impugnata, che il legislatore provinciale è chiamato a precisare e a definire secondo le modalità previste dall'articolo 2 del d.lgs. 266 del 1992, conducono ad escludere la violazione di tale principio. Le norme impuginate, infatti, non ostacolano l'acquisto di beni e servizi adoperando le lingue tedesca e ladina.

In merito alle censure proposte all'articolo 1, commi 469, secondo periodo, e 470, della legge n. 208/2015, circa l'unilaterale decisione da parte dell'esecutivo, in violazione del principio pattizio che presiede all'individuazione delle modalità con cui le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di fissare i criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, d.lgs. 165/2001, la Corte afferma l'infondatezza delle questioni di legittimità. La Corte osserva, infatti, che ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 è il Governo a definire le risorse relative agli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa pubblica, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. In tale contesto si inserisce la disposizione impugnata che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, con riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

In questo caso, precisa la Corte, l'operatività della clausola di salvaguardia si impone per tutelare le prerogative di autonomia delle Province ricorrenti. Gli oneri per i rinnovi contrattuali, infatti, gravano sui bilanci delle Province e la fissazione dei relativi criteri di determinazione incide unilateralmente sulla loro autonomia finanziaria in contrasto con le procedure pattizie previste dallo statuto per la modifica delle modalità con le quali le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Negli ambiti coinvolti dalle norme censurate, l'autonomia finanziaria si raccorda alla potestà legislativa primaria che compete alle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art. 8, n. 1, dello statuto) e alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

Le norme impuginate, pertanto, non sono di per sé applicabili alle Province autonome e devono essere recepite mediante le procedure consensuali delineate dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.

Relativamente alla questione di legittimità dell'articolo 1, commi 672, 675 e 676, modificati nelle more del giudizio, la Corte precisa in via preliminare che, quanto al comma 672, la questione è trasferita al testo modificato mentre con riferimento ai commi 675 e 676 lo scrutinio è esteso alla nuova formulazione.

Il comma 672, in sintesi, è finalizzato all'individuazione dei limiti massimi cui far riferimento per la determinazione dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche; i commi 675 e 676 impongono alle società a controllo pubblico e alle società in regime di amministrazione straordinaria l'onere di pubblicare i dati riguardanti l'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, comminando sanzioni in caso di mancata pubblicazione.

Sulle censure formulate dalle Province autonome relative alla violazione della loro autonomia organizzativa, la Corte afferma l'infondatezza delle stesse in quanto tale autonomia si esplica nella scelta dei disparati modelli previsti per lo svolgimento delle finalità istituzionali. Una volta scelto un modello societario si è anche scelto di rispettarne lo statuto che, pur contraddistinto da «*rilevanti profili di matrice pubblicistica*», è «*riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico*» prefigurato dal codice civile (sentenza n. 229/2013). La Corte precisa, infatti, che la disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. Le norme impugnate riguardano pertanto aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un'ampia platea di soggetti, e, per tali profili, si ravvisa l'esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. La pertinenza delle norme impugnate alla materia dell'ordinamento civile non è peraltro esclusa dalla peculiarità della regolamentazione rispetto alle previsioni codicistiche.